

20 abril 2018

Il Garante per la protezione dei dati ha preso posizione su alcune “notizie circolanti in Internet”

Milano, 20 aprile 2018 - In una nota diffusa il 19 aprile e consultabile al link (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/8469593>) il Garante ha preso posizione su alcune “notizie circolanti in Internet” per negare di essersi “*pronunciato sul differimento dello svolgimento delle funzioni ispettive e sanzionatorie*”.

A differenza del Garante italiano, che in proposito si era limitato a rilasciare tranquillizzanti dichiarazioni informali riferite anche da quotidiani autorevoli, il Garante francese ha formalmente annunciato l’istituzione di un periodo transitorio durante il quale non saranno sanzionate le aziende che, a seguito di ispezioni, dovessero risultare inadempienti rispetto ai nuovi obblighi.

Il Garante francese, che identificava nei “primi mesi” successivi alla intervenuta applicabilità del GDPR (fissata, lo si ricorda, nel 25 maggio prossimo) l’estensione di questo periodo di grazia, poneva, tuttavia delle condizioni. I titolari dovranno dimostrare:

- di avere avviato un processo di GDPR compliance;
- che il ritardo è accumulato in buona fede;
- spirito di collaborazione con l’Autorità;

per converso, **resteranno immediatamente sanzionabili le condotte che violano principi invalsi da tempo nella normativa di privacy nazionali e confermati dal GDPR** (informativa, correttezza e pertinenza del trattamento, conservazione temporanea dei dati, loro messa in sicurezza, etc.).

Cercando di leggere l’ultimo comunicato del Garante italiano alla luce di quello del Garante francese, tale intervento formale potrebbe - ma è solo una ipotesi - servire al proposito di ribadire che nessun provvedimento del Garante avrebbe mai il potere di differire l’applicabilità del GDPR per quei titolari che intendessero

allontanare il pensiero della nuova disciplina per qualche mese ancora.

DISCLAIMER

Il presente comunicato è divulgato a scopo conoscitivo per promuovere il valore dell'informazione giuridica. Non costituisce un parere e non può essere utilizzato come sostitutivo di una consulenza, né per sopperire all'assenza di assistenza legale specifica.